

Codice A1103A

D.D. 10 marzo 2023, n. 213

Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione IRBA. Restituzione di Euro 168.424,55 alla società omissis cod. ben. 380319. Impegno di spesa di Euro 168.424,55 sul capitolo 195846/2023.



ATTO DD 213/A1103A/2023

DEL 10/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione IRBA. Restituzione di Euro 168.424,55 alla società *omissis* cod. ben. 380319. Impegno di spesa di Euro 168.424,55 sul capitolo 195846/2023.

Considerato che la materia relativa all'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (di seguito IRBA) è stata disciplinata a livello statale dall'articolo 6, comma 1, lettera c, della legge 14 giugno 1990, n. 158, dal capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 1, commi 670, lettera a, e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

considerato che a livello regionale l'IRBA, è stata istituita con la legge regionale 31 agosto 1993, e successive modifiche e integrazioni, ed è stata applicata dal periodo di imposta 2012;

considerato che l'articolo 1, comma 628, della legge 30 dicembre 2020, n.178, ha abrogato le disposizioni normative come riportate nel comma 1 della presente determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

considerando che la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31 ha soppresso con decorrenza dal periodo di imposta 2021 l'IRBA in ottemperanza alle disposizioni nazionali;

viste le istanze di rimborso, registrate con protocollo n. 109242 e 109486 del 04/08/2021, presentate dalla società *omissis*, con sede in *omissisomissis*, P.IVA *omissis*, cod. ben. 380319 volte alla restituzione dell'IRBA per presunta illegittimità della normativa nazionale e regionale nei confronti della normativa europea in materia di accise ed in particolare con il dettato di cui all'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE, versata nel periodo 2019 e2020 per un totale complessivo di Euro 168.424,55;

visto il diniego alla restituzione da parte del settore competente – Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, espresso con nota del 26/08/2021, prot. n.114627/A1103A;

considerato che avverso il provvedimento di diniego veniva proposto dalla Società *omissis* ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Torino, già Commissione Tributaria Provinciale di Torino;

considerato che con sentenza *omissis* la CGT di I Grado di Torino accoglieva il ricorso con spese compensate;

considerato che *omissis*, in qualità di difensore della società *omissis* inoltrato via PEC dapprima, in data 24 ottobre 2022, una richiesta di restituzione dell'IRBA pagata negli anni 2019 e 2020 per passaggio in giudicato della sentenza della CGT di I Grado di Torino n. 455/2022 e successivamente, in data 7 febbraio 2023, un sollecito per la restituzione dell'IRBA;

considerato che l'art. 67 bis del D.Lgs. 546/92 stabilisce che le sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I e II Grado sono esecutive e che pertanto è necessario procedere con la restituzione delle somme versate;

ritenuto quindi di dover procedere ai sensi della citata sentenza della CGT di I Grado di Torino alla restituzione dell'IRBA alla società *omissis* per l'importo di Euro 168.424,55, sul conto corrente indicato nell'istanza di restituzione;

considerato che per adempiere all'obbligazione di restituzione alla società *omissis* del credito spettante è necessario procedere con l'impegno della spesa sul capitolo 195846/2023 "Rimborso di somme riconosciute indebite, relativamente a quote di tributi di pertinenza della Regione" ;

considerato che il capitolo 195846/2023, inserito nell'elenco 1 delle spese obbligatorie, non è soggetto a limitazioni di impegno per dodicesimi e che la natura della spesa è non frazionabile;

considerato che la somma da impegnare, finanziata da risorse "fresche" è:

- di natura non commerciale, non rientra nei casi previsti per l'indicazione al CIG
- di natura non ricorrente;

considerato inoltre che la fonte che finanzia la spesa è individuabile nei fondi regionali, che esiste alla data del presente atto una sufficiente iscrizione contabile di cassa e che non ci sono oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

dato atto che la spesa, per quanto riguarda la transazione relativa ai pagamenti, non rientra negli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

attestata la regolarità contabile e amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, così come modificata con deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- dgr n. 1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. del 17.10.2016 n. 1-4046";
- dgr n. 43 - 3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- legge regionale n. 13 del 2 agosto 2022 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie";
- dgr 16-6425 del 16/01/2023 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023, in attuazione della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022.";

determina

di impegnare la somma di Euro 168.424,55 a favore della Società omissis cod. ben. 380319, C.F/P.IVA omissis sul capitolo 195846/2023 in esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2023, inserito nell'elenco 1 delle spese obbligatorie (pertanto non soggetto a limitazioni di impegno per dodicesimi e per natura non frazionabile) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato contabile parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di restituire alla Società *omissis* P.IVA *omissis*, cod. ben.380319, l'importo complessivo di Euro 168.424,55, tramite accredito sul conto corrente indicato dalla società nelle istanze di rimborso, come indicato in premessa, a seguito di sentenza della CGT di I Grado passata in giudicato.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli art. 26/27 del D.Lgs. 33/2013 (ex art. 18 del D.L. 83/2012).

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella